#### CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra la Società Kodaly S.r.l., con sede legale in via Gian Battista Bazzoni 8, 20123 Milano, C.F. n. 10574720966, P.I. n. 10574720966, rappresentata da Mattia Davide Amico, (d'ora innanzi denominata "Contraente")

e

l'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Franzini, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Informatica, con sede a Milano, in via G. Celoria 18, 20133 Milano (d'ora innanzi denominata "Università - Dipartimento")

### premesso

che il Contraente sviluppa un prodotto denominato Kibo, ossia un controller MIDI per utilizzo didattico/terapeutico dei contenuti musicali e multimediali basato su interfaccia tangibile; che il Laboratorio di Informatica Musicala (d'ora innanzi denominato "LIM") del Dipartimento

che il Laboratorio di Informatica Musicale (d'ora innanzi denominato "LIM") del Dipartimento della presente Università svolge attività di ricerca scientifica nel campo del sound and music computing;

che l'interesse nella collaborazione reciproca si concretizza in attività di ricerca, sviluppo e test condotte dal LIM sull'utilizzo in ambito didattico e riabilitativo del dispositivo messo a disposizione dal Contraente

si conviene e si stipula quanto segue:

## Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

L'Università - Dipartimento e il Contraente convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore del *sonic interaction design*, come meglio specificato nell'allegato tecnico (allegato A) alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante, al fine di svolgere congiuntamente attività di analisi tecnica, sviluppo software, produzione di contenuti ad hoc e documentazione scientifica dei risultati raggiunti.

### Articolo 2 – Responsabili della convenzione

L'Università – Dipartimento indica quale proprio responsabile della collaborazione il Prof. Luca A. Ludovico.

Il Contraente indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dott. Mattia Davide Amico. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

#### Articolo 3 – Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, così come le strutture e le attrezzature a cui ciascuna Parte consente l'accesso del personale dell'altra Parte sotto la supervisione dei responsabili scientifici, sono individuati nell'allegato B alla presente

convenzione, di cui costituisce parte integrante.

# Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo apportato e la loro utilizzazione sarà subordinata alla stipula di un separato accordo fra le Parti che preveda, tra l'altro, l'obbligo di citare, nelle eventuali pubbicazioni, gli autori e inventori dei risultati medesimi.

Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

Il Contraente si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'Università e del Dipartimento per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti."

### Articolo 5 – Obblighi di riservatezza

Ciascuna parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le informazioni da considerarsi confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rilevate non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

#### Articolo 6 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del Dipartimento

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università – Dipartimento in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dal Contraente.

### Articolo 7 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione nonché per responsabilità civile verso terzi dell'Ateneo e dello stesso personale.

Il Contraente garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per responsabilità civile verso terzi del Contraente e del personale e collaboratori dello stesso.

### Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del Contraente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Contraente e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Contraente, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

### Articolo 9 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 2 anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione il Dipartimento e il Contraente redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

### Articolo 10 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

## Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

#### Articolo 12 – Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

### Articolo 13 - Registrazione e spese

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

E' soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui onere è assolto, in modo virtuale, dal Contraente.

## Art. 14 – Norma finale

Il presente accordo consta di due allegati che ne costituiscono parte integrante.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	PER IL CONTRAENTE
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA	(Presidente Mattia Davide Amico)
IL RETTORE	
()	()
Jaka	John
data	data

### ALLEGATO A - PROGETTO DI RICERCA

Titolo: Ricerca e sviluppo su piattaforma Kibo

Obiettivi: Il progetto si colloca nell'ambito del *sonic interaction design*. In particolare, ci si propone di studiare le caratteristiche tecniche del dispositivo Kibo prodotto dal Contraente al fine di implementare soluzioni software innovative da applicare al campo della didattica musicale, della riabilitazione e dell'inclusività sociale

### Attività previste:

Analisi qualitativa delle caratteristiche del dispositivo Kibo

Sviluppo software cross-platform

Produzione di contenuti sonori specifici per il dispositivo

Esplorazione di nuove funzionalità riguardo gli approcci compositivi, performativi e di utilizzo collaborativo

Divulgazione scientifica dei risultati ottenuti

### Oneri e risorse finanziarie Università/Contraente:

Al momento non si prevedono oneri finanziari a carico né dell'Università né del Contraente. Da parte del Contraente c'è l'impegno a fornire un dispositivo Kibo in forma di comodato d'uso gratuito.

### ALLEGATO B - SEDI, PERSONALE, STRUTTURE E ATTREZZATURE

# <u>UNIVERSITÀ – DIPARTIMENTO</u>

Edificio: Dipartimento di Informatica, Via G. Celoria 18, 20133 Milano

Piano/i: 4

Stanza/e: Laboratorio di Informatica Musicale (LIM) - stanza 4019

Attrezzature: personal computer, periferiche MIDI, periferiche audio di I/O, impianti di

amplificazione Impianti fissi: -

Personale strutturato

nominativo: Federico Avanzini qualifica: professore associato

nominativo: Adriano Baratè qualifica: ricercatore RTDA

nominativo: Goffredo Haus qualifica: professore ordinario

nominativo: Luca A. Ludovico qualifica: ricercatore confermato

nominativo: Mario Malcangi qualifica: ricercatore confermato

nominativo: Stavros Ntalampiras qualifica: ricercatore RTDB

Potranno partecipare alla collaborazione anche dottorandi e assegnisti, individuati dal Dipartimento, che svolgeranno le attività sotto la responsabilità scientifica del referente della convenzione.

### **CONTRAENTE**

Non è prevista alcuna attività presso la sede del Contraente